

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1864.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 16. febbrajo 1864.  
dal Ministro Dei Lavori Pubbli*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

*De Filippo*

Adottata nella tornata del

*15. luglio 1864.  
8. febbrajo 1865.*

*Relazioni*

SESSIONE 1863

N° 172-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**SANSEVERINO, BRUNETTI, MICHELINI, SILVESTRELLI, CANALIS,  
DE FILIPPO, BERTINI, PRINETTI, GRAVINA**

sul progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici

*nella tornata del 16 febbraio 1864.*

**Provvedimento a favore dei postiglioni congedati  
per soppressione di stazioni.**

**Tornata del 14 maggio 1864.**

**SIGNORI!** — L'apertura di novelle ferrovie implica necessariamente la soppressione di molteplici stazioni postali, e quindi un obbligo nel Governo di provvedere insino ad un certo punto alla sorte dei postiglioni e degli staffieri da esso nominati, segnatamente di quelli che fossero per avventura riconosciuti inabili a qualunque altra specie di lavoro.

Onde insino dal 1862, e propriamente nella tornata del 28 luglio di quell'anno, fu presentato alla Camera dal ministro dei lavori pubblici un analogo progetto di legge; anche perchè dai passati Governi a cosiffatto bisogno provvedeasi in un modo svariato e differente, e senza norme costanti e precise. Pertanto cotesto progetto non potette in quella Sessione dalla Camera essere discusso.

Allora il ministro, spinto dall'urgenza della cosa, perocchè trattavasi di povere e desolate famiglie, che attendeano con l'ansia della miseria un soccorso qua-

Inque, stimò opportuno di sottoporre alla firma del Re un decreto portante la data del 17 ottobre 1862, con il quale si apriva un credito supplementare di lire 15,000 sul bilancio passivo dell'esercizio finanziario di quell'anno.

La concessione dei sussidi fu fatta, com'era naturale, a quei postiglioni congedati dal 1859 in poi; e fu ripartita nei modi e con le condizioni fissate in quel primo progetto.

Nella votazione del bilancio del 1862, il Parlamento approvò il credito supplementare, e poscia iscrisse a tale oggetto in ciascuno dei bilanci preventivi degli esercizi finanziari degli anni 1863 e 1864 la somma di lire 30,000.

Ora il disegno di legge che la Camera è chiamata a discutere, identico del tutto a quello sopraccennato, tende precisamente a stabilire per forza di legge le norme fondamentali della distribuzione di codesti sussidi, sia eventuali che duraturi. Se non che il ministro con l'ultimo articolo dimanda per il 1864, oltre alle 30,000 lire iscritte nel bilancio di quest'anno, che venga autorizzata la maggiore spesa di altre 35,000 lire per i sussidi da concedersi ai postiglioni congedati nell'anno 1863.

Questo aumento di spesa ha la sua ragione di essere nella soppressione di altre quaranta stazioni avvenute nel decorso anno, cioè, quindici in Lombardia, diciotto nella Liguria, e sette nelle Marche, per cui vennero congedati dal servizio circa dugento postiglioni. E non sarà inutile notare che la soppressione delle stazioni ha prodotto e produrrà allo Stato una sensibile economia, a tal che per il solo anno 1863 si ottenne una cessazione di canoni nella somma di lire 90,199.

Per siffatti motivi, mentre la vostra Commissione, ad eccezione di un solo dei suoi componenti, non esita a pregare la Camera che voglia approvare il qui annesso schema di legge, volge ad un tempo premurose istanze al ministro perchè procuri in tutti i modi che cotesti postiglioni e staffieri sieno adibiti o nelle strade di ferro o in altra guisa qualunque, onde cessi del tutto, o almeno diminuisca quest'altro carico che viene a gravare le finanze dello Stato.

DE FILIPPO, *relatore.*

**PROGETTO DEL MINISTERO**

**PROGETTO DELLA COMMISSIONE**

**Art. 1.**

I postiglioni e stallieri di nomina governativa, che cessano dal servizio per soppressione della stazione cui sono addetti, se non hanno diritto a pensione di riposo per mancanza degli anni di servizio necessari a conseguirla, riceveranno in ragione del servizio prestato un sussidio per una sol volta, o rinnovabile annualmente.

~~Idcutico al qui contro.~~

**Art. 2.**

È accordato il sussidio per una sol volta ai postiglioni e stallieri che contano un servizio maggiore di 2 e minore di anni 20, nelle seguenti proporzioni:

Da 2 anni compiuti a 10 anni compiuti di servizio, lire 150;

Da 11 anni incominciati a 15 anni compiuti di servizio, lire 200;

Da 16 anni incominciati a 20 anni compiuti di servizio, lire 250.

**Art. 3.**

I postiglioni o stallieri, che contano più di 20 anni di servizio, ovvero che, avendo un servizio minore, fossero riconosciuti, in seguito a visita medico-fiscale, inabili a qualsiasi lavoro, riceveranno un sussidio di lire 200, rinnovabile di anno in anno dietro loro domanda, con cui si giustifichi non potere il petente ricavare altrimenti il proprio sostentamento.

**Art. 4.**

In ogni sussidio che sarà accordato, in virtù degli articoli 2 e 3 della presente legge, dovrà essere computato il sussidio minore che il postiglione avesse per lo addietro ottenuto allo stesso titolo.

**Art. 5.**

Le disposizioni della presente legge saranno applicabili ai postiglioni e stallieri congedati per soppressione di stazioni dal 1° luglio 1859 in poi.

**Art. 6.**

Pel pagamento dei sussidi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la maggiore spesa di lire 35 mila, imputabile al capitolo 60 del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio dell'anno 1864.

*Approvati nella Camera dei Deputati il 15 luglio 1864.*

*Pellati*

Relazione  
sul  
Progetto di Legge  
per pensioni ai Postiglioni.

Corino, 21 Gennaio 1865

Signori,

Nella tornata del 29 Luglio 1862 il Ministro che presiede ai Lavori Pubblici presentava alla Camera un progetto di legge per assegnare sussidi ai postiglioni congedati per soppressione delle stazioni cui erano addetti, il quale progetto non avendo potuto essere messo in discussione nel corso di quella sessione legislativa, veniva in seguito riprodotto alla Camera e da essa era adottato nella tornata del 13 Luglio scorso.

Ma il Senato esaminando questo progetto opinò convenisse abbandonare il sistema di accordare sussidi continuativi ideato quando non esistevano nel Regno d'Italia norme generali per le pensioni, ed estendersi ai postiglioni i benefici della legge del 14 Aprile 1861 da cui sono regolate le pensioni degli impiegati civili. Il progetto emendato in guisa che trovassi in consonanza colla predetta legge è stato accettato dal Governo del Re e adottato dall'altro ramo del Parlamento nella tornata del 17 corrente, ed io ho l'onore di presentarlo a questa Camera e di proporre l'urgenza.

Alla Camera dei Deputati,

N. 172 B.

Progetto di legge, modificato dal Senato  
presentato alla Camera dei Ministri  
dei lavori pubblici (Faccini)

Concessione di rispedire ai posteggiatori  
congedati - per ~~affidamento~~ ~~sospensione~~  
di stazioni postali.

Tramata al 21. Gennaio 1869.

**N. 125.**

**SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1863**

**SENATO DEL REGNO**

*Progetto di legge per la concessione di sussidi ai postiglioni congelati per soppressione di stazioni, presentato al Senato dal Ministro dei lavori pubblici (Menabrea) nella tornata del 16 luglio 1863, adottato dalla Camera Elettiva il giorno precedente (V. stampati N. 472 e 472 A).*

**SIGNORI SENATORI,**

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la concessione di sussidi ai postiglioni e stallieri rimasti senza risorse dopo la soppressione delle rispettive stazioni.

I motivi che consigliarono il Governo del Re a proporvi questo provvedimento, reclamato da principi di commiserazione e di equità, sono ampiamente svolti nella relazione presentata alla Camera dei Deputati, ed in quella della Commissione dalla medesima nominata per istudiarne il progetto.

Trattandosi di una legge la cui convenienza è pienamente dimostrata, e che è necessario di vedere attuata senza indugio, nutro fiducia che il Senato vorrà accoglierne favorevolmente il progetto e discuterla d'urgenza.

### PROGETTO DI LEGGE

*approvato dalla camera nella seduta del 18 luglio 1966*

#### Art. 1.

I postiglioni e stallieri di nomina governativa, che cessano dal servizio per soppressione della stazione cui sono addetti, [se non hanno diritto a pensione di riposo per mancanza degli anni di servizio necessari a conseguirla, riceveranno in ragione del servizio prestato un sussidio per una sol volta, o rinnovabile annualmente.

#### Art. 2.

È accordato il sussidio per una sol volta ai postiglioni e stallieri che contano un servizio maggiore di 2 e minore di anni 20, nelle seguenti proporzioni:

Da 2 anni compiuti a 10 anni compiuti di servizio, lire 150.

Da 11 anni incominciati a 15 anni compiuti di servizio, lire 200;

Da 16 anni incominciati a 20 anni compiuti di servizio, lire 250.



**Art. 3.**

I postiglioni o stallieri, che contano più di 20 anni di servizio, ovvero che, avendo un servizio minore, fossero riconosciuti, in seguito a visita medico-fiscale, inabili a qualsiasi lavoro, riceveranno un sussidio di L. 200, rinnovabile di anno in anno dietro loro domanda, con cui si giustifichi non potere il petente ricavare altrimenti il proprio sostentamento.

**Art. 4.**

In ogni sussidio che sarà accordato, in virtù degli art. 2 e 3 della presente legge, dovrà essere computato il sussidio minore che il postiglione avesse per lo addietro ottenuto allo stesso titolo.

**Art. 5.**

Le disposizioni della presente legge saranno applicabili ai postiglioni e stallieri congedati per soppressione di stazioni dal 1 luglio 1859 in poi.

**Art. 6.**

Pel pagamento dei sussidi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la maggiore spesa di L. 35 mila, imputabile al capitolo 60 del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio dell'anno 1864.

*Il Presidente*  
**G. B. CASSINIS.**

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 17 Maggio 1865.

### OGGETTO

Concessione di sussidii ai postiglioni congedati per  
soppressione di stazioni postali.

#### Art. 1.

La legge del 14 aprile 1864, colla quale sono regolate le pensioni degli "Impiegati civili", viene estesa ai postiglioni e Stallieri che hanno nomina governativa, o che godono il diritto a pensione di riposo, ovvero a sussidio vitalizio, in virtù di leggi, decreti, o disposizioni di massima sanzionate dalla consuetudine, in ciascuna delle varie provincie del Regno.

#### Art. 2.

La pensione di riposo dei postiglioni e Stallieri anzidetti sarà di lire cento cinquanta, coll'aumento di lire cinque per ogni anno di servizio al di sopra dei 25, sì che tuttavia la detta pensione mai non possa eccedere le lire duecento.

Avranno diritto al detto maximum della pensione i postiglioni e Stallieri aventi più di 20 anni di servizio, e che per ferite riportate o per

infermità contratte a cagione dell'esercizio delle loro  
funzioni furono resi inabili al servizio.

### Art. 3.

Per postiglioni e Stallieri dei quali all'articolo 1.  
l'indennità, della quale agli art. 3. e 22. della legge  
14 aprile 1864, è regolata nelle seguenti misure:

Da 3 anni compiuti di servizio a 10 compiuti	100
" 10 " " 15 " "	150
" 15 " " 20 " "	200
" 20 " " 25 " "	250

### Art. 4.

Per quanto riguarda il conseguimento e la miglior-  
za della pensione o del sussidio non è computato ai  
postiglioni e Stallieri il servizio prestato prima del-  
l'età di 18 anni compiuti.

### Art. 5.

La durata del servizio si constata col libretto  
di nomina, ovvero coll'estratto del registro di matricola  
autenticato dal Direttore Generale o dal Direttore  
del Compartimento postale, e in difetto di libretto  
o di registro mediante altro titolo autentico o  
Documento.

Art. 6.

La presente legge sarà applicata ai postiglioni e Stallieri, la pensione di riposo o l'indennità dei quali non è ancora regolata in conformità delle leggi o consuetudini anteriori.

Art. 7.

I sussidii continuativi cesseranno dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Nelle indennità delle quali all'art. 3. della presente legge saranno computate le somme che i postiglioni e Stallieri cessati di servizio già avessero ricevuto a titolo di sussidio.

Medi 20. Gennaio. 1868. *Palermo*

Il Presidente del Senato.

Mauro

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro dei lavori pubblici

(JACINI)

*nella tornata del 21 gennaio 1865.*

**Concessione di sussidi ai postiglioni congedati per soppressione di stazioni postali.**

**SIGNORI!** — Nella tornata del 22 luglio 1862 il ministro che presiedeva ai lavori pubblici presentava alla Camera un progetto di legge per assegnare sussidi ai postiglioni congedati per soppressione delle stazioni cui erano addetti, in causa della apertura di nuove ferrovie. Tale progetto che non poteva essere messo in discussione nel corso di quella Sessione legislativa, veniva in seguito riprodotto alla Camera e da essa era adottato nella tornata del 15 luglio scorso. Ma il Senato esaminando le proposte del Ministero, opinò convenisse abbandonare il sistema di accordare sussidi continuativi ideato quando non esistevano nel regno d'Italia norme generali per le pensioni, e doversi invece estendere ai postiglioni i benefizi della legge del 14 aprile 1864, da cui sono regolate le pensioni degli impiegati civili. Il progetto, emendato in guisa che trovassi in consonanza colla predetta legge, è stato accettato dal Governo del Re, e adottato dall'altro ramo del Parlamento nella tornata del 17 corrente, ed io ho l'onore di presentarlo a questa Camera e di proporne l'urgenza.

H. B. È accettato senza  
modificazioni il progetto  
del Senato —

**PROGETTO DI LEGGE**

**APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella tornata del 16 luglio 1864*

**Art. 1.**

I postiglioni e stallieri di nomina governativa, che cessano dal servizio per soppressione della stazione cui sono addetti, se non hanno diritto a pensione di riposo per mancanza degli anni di servizio necessari a conseguirla, riceveranno in ragione del servizio prestato un sussidio per una sol volta, o rinnovabile annualmente.

**Art. 2.**

È accordato il sussidio per una sol volta ai postiglioni e stallieri che contano un servizio maggiore di 2 e minore di anni 20, nelle seguenti proporzioni:

Da 2 anni compiuti a 10 anni compiuti di servizio, lire 150.

Da 11 anni incominciati a 15 anni compiuti di servizio, lire 200.

Da 16 anni incominciati a 20 anni compiuti di servizio, lire 250.

**Art. 3.**

I postiglioni o stallieri, che contano più di 20 anni di servizio, ovvero che, avendo un servizio minore, fossero riconosciuti, in seguito a visita medico-fiscale, inabili a qualsiasi lavoro, riceveranno un sussidio di lire 200, rinnovabile di anno in anno dietro loro domanda, con cui si giustifichi non potere il petente ricavare altrimenti il proprio sostentamento.

**Art. 4.**

In ogni sussidio che sarà accordato, in virtù degli articoli 2 e 3 della presente legge, dovrà essere computato il sussidio minore che il postiglione avesse per lo addietro ottenuto allo stesso titolo.

**Art. 5.**

Le disposizioni della presente legge saranno applicabili ai postiglioni e stallieri congedati per soppressione di stazioni dal 1° luglio 1859 in poi.

**PROGETTO DI LEGGE**

**MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO**

*nella tornata del 17 gennaio 1865*

**SENATO DI OTTOBRE 1864**

**Art. 1.**

La legge del 14 aprile 1864, colla quale sono regolate le pensioni degl'impiegati civili, viene estesa ai postiglioni e stallieri che hanno nomina governativa, o che godono il diritto a pensione di riposo, ovvero a sussidio vitalizio in virtù di leggi, decreti o disposizioni di massima sanzionate dalla consuetudine, in ciascuna delle varie provincie del regno.

**Art. 2.**

La pensione di riposo dei postiglioni e stallieri anzidetti sarà di lire cento cinquanta, coll'aumento di lire cinque per ogni anno di servizio al disopra dei 25, sì che tuttavia la detta pensione mai non possa eccedere le lire duecento.

Avranno diritto al detto *maximum* della pensione i postiglioni e stallieri aventi più di venti anni di servizio, e che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle loro funzioni furono resi inabili al servizio.

**Art. 3.**

Pei postiglioni e stallieri dei quali all'articolo 1° l'indennità, della quale agli articoli 3 e 22 della legge 14 aprile 1864, è regolata nelle seguenti misure:

Da 5 anni compiuti di servizio a 10 compiuti L. 100  
» 10 id. » 15 id. » 150  
» 15 id. » 20 id. » 200  
» 20 id. » 25 id. » 250

**Art. 4.**

Per quanto riguarda il conseguimento e la misura della pensione o del sussidio non è computato ai postiglioni e stallieri il servizio prestato prima dell'età di 18 anni compiuti.

**Art. 5.**

La durata del servizio si constata col libretto di nomina, ovvero coll'estratto del registro di matricola autenticato dal direttore generale o dal direttore del

Art. 6.

Pel pagamento dei sussidi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la maggiore spesa di lire 35 mila, imputabile al capitolo 60 del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio dell'anno 1864.

*Il Presidente della Camera*  
G. B. CASSINIS.

compartimento postale, e in difetto di libretto o di registro mediante altro titolo autentico o documento.

Art. 6.

La presente legge sarà applicata ai postiglioni e stallieri, la pensione di riposo o l'indennità dei quali non è ancora regolata in conformità delle leggi o consuetudini anteriori.

Art. 7.

I sussidi continuativi cesseranno dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Nelle indennità delle quali all'articolo 3 della presente legge saranno computate le somme che i postiglioni o stallieri cessati di servizio già avessero ricevuto a titolo di sussidio.

Addi 20 gennaio 1865.

*Il Presidente del Senato*  
MANNO.

*Relazione alla Camera dei Deputati  
e Progetto di Legge*

*per*

*provvedimento a favore de' postiglioni congedati*

*per soppressione di Stazioni*

---



Relazione alla Camera de' Deputati

Oggetto

Provvedimento a favore dei  
postiglioni congedati per sop-  
pressione di stazioni

Signor A. - Nella tornata del 28 luglio del  
1862 il mio predecessore presentava  
alla Camera uno schema di legge per la  
concessione di soccorsi eventuali o duraturi  
ai postiglioni ed agli stallieri di nomina  
governativa, che per la soppressione delle ris-  
pettive stazioni vengono a trovarsi ad un  
tratto privi di ogni mezzo di sussistenza,  
non avendo diritto alla pensione per man-  
canza degli anni di servizio necessari a con-  
seguirla secondo le leggi locali.

Nella relazione che precedeva l'ansi-  
dette progetto di legge si parlava di vari siste-  
mi adottati in alcune provincie del Regno  
e si concludeva alla necessità d'un sistema  
uniforme, semplice e di più facile applica-  
zione.

Quel progetto di legge non potette esse-  
re discusso nella passata sessione ed il mio  
predecessore, sentito il Consiglio dei Ministri,  
e considerata l'urgenza di soccorrere a tante  
povere famiglie che ansiosamente attendeva-  
no un benigno provvedimento, presentava  
all'augusta firma del Re il 14 ottobre del

1862. un Decreto col quale si apriva  
un credito supplementare di Lire 65 mila  
sul bilancio passivo dell'esercizio finanziario  
dello stesso anno.

Tale somma veniva ripartita fra i  
postiglioni congedati dal 1.º luglio 1859 fino a  
tutto il 1862 in base alle norme stabilite nel  
citato progetto di legge.

Il Parlamento Nazionale appro-  
vò il credito supplementare, di cui sopra, nel  
la votazione del Bilancio preventivo dell'an-  
no 1862, e iscrivera in ciascuno dei bilanci  
preventivi degli esercizi finanziari degli  
anni 1863 e 1864 la somma di lire 30,000.  
per la continuazione dei soccorsi ai postig-  
lioni e stallieri già sussidiati.

Essendo ora necessario che siano sta-  
bilita per legge le norme fondamentali della  
ripartizione dei sussidii eventuali e di quelle  
continuativi, i quali (differendo in ciò dalle  
pensioni) conserverebbero un carattere precario,  
e cesserebbero allorché il sussidiato si fosse  
procurato altri mezzi per campare la vita in-  
dipendentemente dai soccorsi dello Stato, ho  
l'onore di rappresentare alla Camera il progetto  
suaccennato nel quale vennero introdotti alcuni  
variazioni a chiarirra delle disposizioni  
che vi si contengono.



L'urgenza di questa legge dipende non solo dal dover sanzionare un principio già messo in esecuzione ed accettato nelle sue conseguenze dalla Camera con le relative iscrizioni in bilancio, ma anche dalla necessità di provvedere in modo eguale ai postiglioni che durante l'anno 1863, furono congedati per nuove soppressioni di stazioni e per quelli che lo saranno in avvenire.

Nel Bilancio del 1864, come si disse, sono iscritte lire 30 mila, che solo basteranno al pagamento di sussidi continuativi derivanti dagli anni anteriori al 1863. Epperò nell'ultimo articolo della presente legge si chiede che venga autorizzata la maggiore spesa di altre lire 35 mila, necessaria a far fronte ai sussidi da accordarsi ai postiglioni congedati nel corso del 1863. Ed infatti nel detto anno sono state soppressi 40 stazioni, cioè: 15 in Lombardia, 10 nella Sicilia e 7 nelle Marche col licenziamento di circa duecento postiglioni, i quali adempiranno provvidenze consimili a quelle adottate per loro compagni, per le quali secondo computi approssimativi, desunti dalla passata esperienza, occorrerà la maggiore spesa delle anzidette lire 35 mila.

Per quanto le misure proposte impor-

tino un onere allo Stato non è men vero che  
esso viene giustificato dalla condizione straor-  
dinaria dei postiglioni, che per apertura del-  
le strade di ferro trovansi ad un tratto privi  
vi del solo mezzo di sussistenza che avevano  
per lungo abito del loro mestiere. L'al-  
tra parte conviene non dimenticare che i  
postiglioni di cui è stato ottenuto già per lo  
passato benigne provvidenze di favore dai varii  
santi governi in simili occasioni, che la sop-  
pressione delle stazioni postali importa una  
economia sensibile e continuativa allo Stato,  
e che pel solo 1863 si ha una cessazione di  
canoni nella somma di Lire 90199.

Le ragioni volte mi danno ferma  
fiducia che la Camera vorrà accogliere fa-  
vorevolmente il presente progetto di legge, ed  
accordargli l'urgenza.

N° 172.

Progetto di legge presentato  
dal Ministro dei Lavori Pubblici  
/ Menabrea /

Procedimento a favore dei Portoghesi  
concedute per sospensione di soggiorno

Trattato del 16. febbrajo 1864.

---

# PROGETTO DI LEGGE

## Art. 1.°

I postiglioni e stallieri di nomina governativa, che cessano dal servizio per soppressione della stazione cui sono addetti, se non hanno diritto a pensione di riposo per mancanza degli anni di servizio necessari a conseguirla, riceveranno in ragione del servizio prestato un sussidio per una sol volta, o rinnovabile annualmente.

## Art. 2.°

È accordato il sussidio per una sola volta ai postiglioni e stallieri che contano un servizio maggiore di 2, e minore di anni 20 nelle seguenti proporzioni:

Da 2 anni compiuti a 10 anni compiuti di servizio	L. 150.
Da 11 <del>anni</del> a 15	• 200.
Da 16 " " a 20	• 250.

## Art. 3.°

I postiglioni o stallieri, che contano più di 20 anni di servizio, ovvero che, avendo un servizio minore, fossero riconosciuti, in seguito a visita medico-fiscale, inabili a qualsiasi lavoro, riceveranno un sussidio di L. 200, rinnovabile di anno in anno dietro loro domanda, con cui si giustifichi non potere il petente ricavare altrimenti il proprio sostentamento.

## Art. 4.°

In ogni sussidio che sarà accordato, in virtù degli articoli 2° e 3° della presente legge, dovrà essere computato il sussidio minore che il postiglione avesse per lo addietro ottenuto allo stesso titolo.

## Art. 5.°

Le disposizioni della presente legge saranno applicabili ai postiglioni e stallieri congedati per soppressione di stazioni dal 1° luglio 1859 in poi.

## Art. 6.°

Pel pagamento dei sussidi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la maggiore spesa di L. 35 mila, imputabile al capitolo 60 del Bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio dell'anno ~~1863~~ 1864

La legge è approvata da tutti gli uffici: - si deve  
raccomandare caldamente al Ministro perché procuri  
di dare un collocamento ai postiglioni fuori servizio  
negli uffici delle stamperie.

La discussione dell'articolo 3 è sospesa finché non ci saranno subsi-  
dienti dal Direttore generale delle poste.

Si prega il Relatore di far risaltare la causa  
per la quale la legge ha vigore per postiglioni  
congedati dal 1.º luglio 1859.

19.

Il commissario del 1.º ufficio, che non era presente  
alla precedente seduta, dichiara che assolve l'incarico  
di verificare la legge, e desidera sia fatto cenno  
nella relazione di tale suo mandato.

È stata fatta una modifica all'articolo 3: dai  
Deputati Brunetti e Cavalis la quale è stata  
rifiutata. - l'articolo è rimasto secondo  
la proposta ministeriale.

Quetta il progetto della relazione

1  
Relazione ec. (vedi Ft. 182-A)

N. 73.  
La Commissione  
è la giunta del  
presente progetto

Signori! — La soppressione di mille  
Stazioni postali originata dall'  
apertura di nuove ferrovie, e in  
vista della necessità al governo di pro-  
vedere infine ad un certo punto  
alle poste 90. postiglioni e degli  
spallieri.

Un progetto di legge al proposito prepa-  
rato nella tornata del 28 luglio  
1862 non potendosi spendere  
tutto il potere della Camera, il  
Ministro incaricato dell'urgenza  
delle cose legislative alla firma  
del re un decreto potante la  
data del 13 ottobre 1862 in  
il quale fu aperto un credito  
supplementare di lire 15,000  
sul bilancio passivo dell'esercizio  
finanziario di quello, e ripartita  
quella somma secondo le nor-  
me stabilite nel cumato decreto.

Nella tornata del 16 febbraio 1862.



fu presentato un altro progetto  
di legge, poco differente dal primo,  
tendente a dar forza legislativa alle  
disposizioni contenute in quel de-  
creto.

+ avendo trovato ragio-  
nevoli e giusti i mo-  
tivi da cui era spinto  
il governo, # rendeva alquanto  
meno brusca la parte di  
tale parte e deplora  
famiglie, ~~veramente~~  
l'approvazione di essa.

# crede la Commissione  
che esso si sia # be-  
ne accipite

+ una legge

La stessa Commissione propose alla  
Camera l'approvazione di quella  
schermata di legge; che voi san-  
zionate col vostro voto.

Inviato pertanto quel pro-  
getto di legge <sup>alla Camera</sup> all'altro ramo  
del parlamento, ~~per essere~~  
per essere ~~regolato~~ <sup>ha</sup> il Senato si creduto po-  
stulare ad esso un altro progetto  
di legge. Ed in ciò fare <sup>ha</sup>  
~~avuto pienamente ragione~~; in-  
perocchio quel progetto di legge  
fu dal Ministro presentato quan-  
do non ancora era stato sanzio-  
nata la legge sulle pensioni.  
~~C'è una compagnia una pen-  
sione legge eccitata~~ ma ora  
che essa è già pubblicata per

per tutto il regno ~~subalterno~~  
generale, che è quella del 18  
aprile 1864, anche quando si  
voglia prendere un provvedimento  
eccezionale per postiglioni e post-  
fieri, e mestieri che si riferisca  
e si coordini con la legge gene-  
rale. (1) è questo appunto quello  
che ha fatto il Senato.

Visto a giorni ~~nel~~ nell'attuale  
progetto di legge per affe-  
re del Senato si conserva anche

le medesime disposizioni che  
erano in quello approvato dal  
la Camera, se non che <sup>il</sup> nel primo  
articolo del progetto imperiale

si parlava solamente <sup>per</sup> postiglia-  
ni e postieri che ebbero nomi-  
na governativa, ed in quello ap-  
provato dal Senato, si parla <sup>anche</sup>  
di <sup>coloro</sup> ~~postiglioni~~ <sup>e</sup> quelli per leggi,  
o regolamenti in vigore in vari  
enti dei Stati, ovvero dritto a pen-  
sione di riposo, o a sussidio ~~contu-~~  
mentale ~~italiano~~.

Con il secondo articolo si fonda  
una forma ~~contabile~~ per le pensioni

facea pagare il debito  
se fossero  
erano considerati

+ espressioni

H. Secreti





4 annui

L'articolo 3.<sup>o</sup> presenta una differenza più notevole, perchè si suppone continuativi di lire 200 a favore di coloro che avevano diritto per un tempo maggiore. A 20 anni, o anche minore <sup>erano</sup> quante volte però ~~essere~~ riconosciuti inabili a qualsiasi lavoro, si è soppressa l'applicazione degli art. 3 e 22 della legge sulle pensioni, modificata in base favorevole proporzionalmente agli anni di servizio.

È vero che con l'articolo 3.<sup>o</sup> non si ha ora diritto che ad una indennità concessa per una sola volta, ma ~~è~~ bisogna convenire che il sistema del capitale, rinnovabile l'anno in anno dietro domanda del petente, il quale deve ogni volta giustificare il non potere altrimenti ricavarne il proprio sostentamento, era un sistema troppo eccezionale ed arbitrario, massime quando esiste già una legge generale

A la quale regola la posizione di tutti gli impiegati che cadono in disponibilità. Una soppressione di uffici ha commissioni però crede che questo stesso art.

172 C

Relazioni

San Severino Brunetti Michelini  
Silvestrelli, Canali, Scipione,  
Bertoni, Pinetti, Guvina -

Trattato del 1. febbrajo 1849.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**SAN SEVERINO, BRUNETTI, MICHELINI, SILVESTRELLI, CANALIS,  
DE FILIPPO, BERTINI, PRINETTI, GRAVINA**

sul progetto di legge modificato dal Senato del Regno, e presentato alla Camera  
dal ministro dei lavori pubblici

*nella tornata del 21 gennaio 1865.*

**Concessione di sussidi ai postiglioni congedati per soppressione  
di stazioni postali.**

**Tornata del 1° febbraio 1865.**

**SIGNORI!** — La soppressione di molte stazioni postali originata dall'apertura di novelle ferrovie mise nella necessità il Governo di provvedere infine ad un certo punto alla sorte de' postiglioni e degli stallieri.

Un progetto di legge al proposito presentato nella tornata del 28 luglio 1862 non essendosi potuto discutere dalla Camera, il ministro incalzato dall'urgenza delle cose sottopose alla firma del Re un decreto portante la data del 17 ottobre 1862, con il quale fu aperto un credito supplementare di lire 15,000 sul bilancio passivo dell'esercizio finanziario di quell'anno e ripartita quella somma secondo le norme stabilite nel cennato decreto.

Nella tornata del 16 febbraio 1864 fu presentato un altro progetto poco differente dal primo, tendente a dar forza legislativa alle disposizioni contenute in quel decreto.

(172-c)

2

La vostra Commissione avendo trovato ragionevoli e giusti i motivi da cui era spinto il Governo, ch'erano quelli di rendere alquanto meno trista la sorte di tante povere e desolate famiglie, propose alla Camera l'approvazione di quello schema di legge, che voi sanzionate col vostro voto.

Inviatolo pertanto all'esame dell'altro ramo del Parlamento, il Senato ha creduto sostituire ad esso un altro progetto di legge. Ed in ciò fare crede la Commissione che esso siasi bene avvisato, imperocchè quel primo progetto fu dal ministro presentato quando non ancora era stata sanzionata la legge sulle pensioni; ma ora che è già pubblicata una legge per tutto il regno, ch'è quella del 14 aprile 1864, anche quando si voglia prendere un provvedimento eccezionale pe' postiglioni e stallieri, è mestieri che si riferisca e si coordini con la legge generale. Ed è questo appunto quello che ha fatto il Senato.

Presso a poco nell'attuale progetto di legge si conservano le medesime disposizioni che erano in quello approvato dalla Camera; se non che il primo articolo del progetto ministeriale faceva sorgere il dubbio se fossero considerati solamente quei postiglioni e stallieri che ebbero nomina governativa, ed in quello approvato dal Senato si parla espressamente anche di coloro i quali per leggi, decreti o regolamenti in vigore nei vari antichi Stati avevano diritto a pensione di riposo o a sussidio vitalizio.

Col secondo articolo si viene fissando una somma stabile per le pensioni di riposo, che la si fa ascendere a lire 150 annue, aumentandola per ogni anno di cinque lire da non oltrepassare complessivamente le lire 200.

Si è proceduto così, perocchè i postiglioni e gli stallieri, non avendo propriamente uno stipendio, non poteasi questo prender come base della liquidazione della loro pensione. In quella vece si è preso per norma l'infimo limite segnato dalla legge sulle pensioni di riposo, ossia lire 150.

L'articolo 3° presenta una differenza più notevole, poichè ai sussidi annuali continuativi di lire 200 a favore di coloro che avevano servito per un tempo maggiore di venti anni o anche minore, quante volte però erano riconosciuti inabili a qualsiasi lavoro, si è sostituita l'applicazione degli articoli 3 e 22 della legge

sulle pensioni, modificata in senso favorevole proporzionalmente agli anni di servizio.

(172-c)

Gli è vero che con quest'articolo 3° non si avrà diritto che ad una indennità concessa per una sol volta, ma bisogna pur convenire che il sistema del sussidio, rinnovabile di anno in anno dietro domanda del petente, il quale doveva ogni volta giustificare di non potere altrimenti ricavare il proprio sostentamento, era un sistema troppo eccezionale ed arbitrario, massime quando esiste già una legge generale la quale regola la posizione di tutti gl'impiegati che cadono in disponibilità per soppressione di uffici.

La Commissione però crede che questo stesso articolo 3° avrebbe potuto essere più chitramente formulato, ma non ha stimato apportarci alcuna variazione per non indugiare ulteriormente la pubblicazione di una legge che da lunga mano attendono molti postiglioni e stallieri congedati per soppressione di stazioni postali. Epperò essa propone alla approvazione della Camera, senza alcuna modificazione, l'annesso schema di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**DE FILIPPO, relatore.**



4  
**PROGETTO DI LEGGE**

**MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO**

*nella tornata del 17 gennaio 1865*

**Art. 1.**

La legge del 14 aprile 1864, colla quale sono regolate le pensioni degl'impiegati civili, viene estesa ai postiglioni e stallieri che hanno nomina governativa, o che godono il diritto a pensione di riposo, ovvero a sussidio vitalizio in virtù di leggi, decreti o disposizioni di massima sanzionate dalla consuetudine, in ciascuna delle varie provincie del regno.

**Art. 2.**

La pensione di riposo dei postiglioni e stallieri anzidetti sarà di lire cento cinquanta, coll'aumento di lire cinque per ogni anno di servizio al disopra dei 25, sì che tuttavia la detta pensione mai non possa eccedere le lire duecento.

Avranno diritto al detto *maximum* della pensione i postiglioni e stallieri aventi più di venti anni di servizio, e che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle loro funzioni furono resi inabili al servizio.

**Art. 3.**

Pei postiglioni e stallieri dei quali all'articolo 1° l'indennità, della quale agli articoli 3 e 22 della legge 14 aprile 1864, è regolata nelle seguenti misure:

Da 5 anni compiuti di servizio a 10 compiuti L. 100

» 10	id.	» 15	id.	» 150
» 15	id.	» 20	id.	» 200
» 20	id.	» 25	id.	» 250

**Art. 4.**

Per quanto riguarda il conseguimento e la misura della pensione o del sussidio non è computato ai postiglioni e stallieri il servizio prestato prima dell'età di 18 anni compiuti.

**Art. 5.**

La durata del servizio si constata col libretto di no-

**PROGETTO DELLA COMMISSIONE**

*Identico al qui contro.*

mina, ovvero coll'estratto del registro di matricola autentificato dal direttore generale o dal direttore del compartimento postale, e in difetto di libretto o di registro mediante altro titolo autentico o documento.

Art. 6.

La presente legge sarà applicata ai postiglioni e stallieri, la pensione di riposo o l'indennità dei quali non è ancora regolata in conformità delle leggi o con-

~~— *sentenze antiche* —~~  
Art. 7.

I sussidi continuativi cesseranno dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Nelle indennità delle quali all'articolo 3 della presente legge saranno computate le somme che i postiglioni o stallieri cessati di servizio già avessero ricevuto a titolo di sussidio.

— Addì 20 gennaio 1865.

— ~~Il Presidente del Senato~~

— Manno. —

*Approvato nella Camera del 8 febbrajo 1869*

*Sellati*

785  
VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il Vostro Ministro per Lavori Pubblici è autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale l'unito progetto di legge per provvedimenti a favore dei postiglioni congedati per soppressione di stazioni, ed è incaricato a sostenere la discussione.

Urbino addì 31 Gennaio 1864.

*[Signature]*

*[Signature]*